



## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI CAPI**

### **ART. 1 - COMPOSIZIONE**

L'Assemblea Di Zona A.G.E.S.C.I. è composta – ai sensi dell'art. 26 dello Statuto – da tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona e, con diritto di voto e solo elettorato attivo, dagli adulti in servizio educativo censiti nella Zona che stanno ancora completando l'iter formativo; con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona.

L'iter formativo di base s'intende avviato – ai sensi dell'art. 48 e seguenti del Regolamento organizzazione – nel momento in cui l'adulto inserito in una Comunità Capi comincia il suo servizio in Unità.

L'iter formativo di base s'intende completato – ai sensi dell'art. 60 del Regolamento organizzazione – con la nomina a Capo dell'Associazione da parte della Capo Guida e dal Capo Scout.

Le funzioni previste dall'art. 26 dello Statuto sono tutelate dai Responsabili Di Zona che assumono la Presidenza dell'Assemblea.

### **ART. 2 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. Quando è convocata in via straordinaria, la sessione si tiene entro il 45° giorno da quello in cui è pervenuta ai Responsabili di Zona la richiesta di convocazione; tale richiesta può essere fatta dal Comitato di Zona e/o dal Consiglio di Zona e/o da un terzo dei membri costituenti l'Assemblea, accompagnata da una relazione motivata sulla quale è escluso ogni sindacato di merito.

La convocazione è fatta dai Responsabili di Zona ed è annunciata con preavviso scritto di almeno tre settimane, contenente l'indicazione della sede, l'o.d.g. e gli orari.

### **ART. 2<sup>bis</sup> - COSTITUZIONE**

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei capi di cui all'art. 1 comma 1 in prima convocazione, almeno 1/5 dei capi di cui all'art. 1 comma 1 e la maggioranza assoluta dei Gruppi presenti in Zona in seconda convocazione.

Il quorum strutturale deve essere costante per tutta la durata dei lavori. La Presidenza ha il compito di controllare detta costanza. Nel caso in cui si scenda sotto il quorum i Presidenti devono dichiarare l'invalidità dell'assemblea e rinviare ad altra data i lavori sino a quel momento non svolti.

### **ART. 3 - ATTI PRELIMINARI E PROPOSTE**

La divulgazione degli atti preliminari dell'Assemblea è compito dei Responsabili di Zona; tali atti vengono inviati ad ogni Co.Ca., per tutti i capi, nella persona del/la capo Gruppo. Gli atti preparatori, le relazioni del Comitato Di Zona, delle Branche e dei Settori, il bilancio preventivo e consuntivo, il programma annuale ed eventuali altri documenti devono pervenire almeno due settimane prima della seduta Assembleare.

Entro il 31 Dicembre, ogni capo avente diritto di partecipazione può fare pervenire ai Responsabili di Zona proposte di argomenti da sottoporre a discussione nella successiva Assemblea di Zona; tali proposte devono essere complete di note esplicative. Non sono soggette a scadenza le proposte effettuate dal Comitato di Zona e/o dal Consiglio di Zona.

### **ART. 4 - PRESIDENZA**

I Responsabili di Zona possono, in qualsiasi momento, delegare la presidenza dell'Assemblea ad altri capi aventi diritto di partecipazione, purché in possesso del brevetto associativo. È compito dei Presidenti nominare un Segretario verbalizzante. Per esigenze di funzionalità i Presidenti possono cambiare l'ordine cronologico dell'o.d.g. e in casi eccezionali di necessità possono inserirvi altri argomenti.

È compito dei presidenti designare quali capi devono far parte di Commissioni che nel corso dei lavori si rendessero necessarie per un più attento esame preliminare della materia in oggetto e comunque per la redazione di atti e documenti idonei a snellire il proseguimento dei lavori in modo che sugli stessi l'Assemblea in breve si possa esprimere.

**ART. 5 - ATTI**

Il resoconto degli atti Assembleari sarà, a cura dei Responsabili di Zona, inoltrato alle singole Co.Ca. entro il mese successivo all'Assemblea.

**ART. 6 - MOZIONI**

I capi che intendono proporre mozioni sui punti dell'o.d.g. o sullo svolgimento dei lavori Assembleari (cd. mozioni d'ordine) devono depositarne il testo scritto presso un Comitato Mozioni, composto da un Presidente e da due Membri, nominati all'inizio della sessione dai Presidenti dell'Assemblea.

Il Comitato Mozioni si esprime sull'ammissibilità delle mozioni e ne motiva la eventuale inammissibilità per contrasto con lo statuto e/o i regolamenti ufficiali dell'associazione e/o per non pertinenza rispetto i punti dell'o.d.g.; apporta d'intesa con i presentatori, ove necessario, modifiche formali e sostanziali destinate a chiarire il senso o a consentirne l'ammissibilità; coordina o scarta mozioni aventi contenuto analogo ad altre già presentate.

Il Presidente del Comitato Mozioni può mettere ai voti una mozione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta. Qualora su una mozione sono presentati uno o più emendamenti, essa è messa ai voti prima nella forma emendata e poi, in caso di bocciatura, nella forma originaria.

In nessun caso la procedura delle mozioni d'ordine può essere utilizzata per apportare modifiche al presente Regolamento.

**ART. 7 - INTERVENTI**

I capi che intendono illustrare una mozione sui punti dell'o.d.g. od offrire un contributo generico alla discussione possono chiedere la parola ai Presidenti, che stilano a tal fine un apposito ordine.

I Presidenti concedono la facoltà di parlare. Essi possono revocare detta facoltà solo quando l'intervento non è pertinente al tema in discussione, presenta espressioni sconvenienti, eccede nella durata o si dilunga su questioni già ampiamente discusse.

I capi che intendono illustrare una mozione d'ordine hanno facoltà di parola dopo l'intervento in corso; il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore ed uno contro, dopo si mette subito ai voti.

**ART. 7<sup>bis</sup> - RACCOMANDAZIONI**

In alternativa alla procedura delle mozioni, chiunque può presentare al Comitato Mozioni raccomandazioni Indirizzate al Comitato di Zona, purché per iscritto e su punti dell'o.d.g.

Il Comitato Mozioni, senza operare nessun controllo sul contenuto della raccomandazione, ne curerà la lettura all'Assemblea e la trasmissione al destinatario.

**ART. 8 - DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i capi di cui all'art. 1 comma 1 ad eccezione dei capi a disposizione.

Per il riconoscimento della qualità di capo a disposizione farà fede il prospetto delle direzioni di unità di ciascun Gruppo alla data dell'Assemblea.

I capi in servizio di quadro hanno sempre diritto di voto. Ciascun capo ha diritto ad un voto, anche se ricopre due o più incarichi.

All'inizio dell'Assemblea i Presidenti curano le iscrizioni ai lavori degli aventi diritto al voto, fissando un orario limite per poter partecipare alle votazioni. I capi che sopraggiungono all'Assemblea dopo tale orario possono solo assistere ai lavori, intervenire nel dibattito e presentare mozioni.

Nel caso di assemblee che si protraggano per più di un giorno le iscrizioni saranno aperte all'inizio di ogni giornata.

**ART. 9 - COMMISSIONE ELETTORALE**

Per le elezioni di cariche associative, i Presidenti nominano una Commissione Elettorale composta da un Presidente, un Segretario verbalizzante senza diritto di voto nell'ambito della stessa commissione e due scrutinatori, che attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.

**ART. 10 - CANDIDATURE**

Le candidature devono essere presentate almeno un'ora prima dall'inizio della votazione. Possono essere eletti solo capi per i quali la Co.Ca. di appartenenza abbia già il brevetto di capo.

Per l'elezione dei membri del Comitato di Zona, il Comitato stesso dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire. I membri dell'Assemblea possono proporre altri nomi come candidati.

## ART. 11 - PROCEDURA

Per l'elezione è necessario raggiungere il quorum calcolato sulla base del numero dei votanti, del numero delle persone da eleggere e del numero delle preferenze da dare, arrotondando per eccesso o per difetto secondo la seguente espressione:

[ (numero votanti x preferenze): (numero persone da eleggere + 1 ) ] + 1

Le preferenze saranno sempre i due terzi delle persone da eleggere arrotondando anche in questo caso per eccesso o per difetto. Nel caso che nessuno raggiunga il quorum alla prima votazione, si procederà ad una seconda votazione con il quorum diminuito al 60% e se anche in questo caso non si avranno eletti si procederà ad una ultima votazione a maggioranza relativa. Qualora al primo scrutinio non si raggiunga la maggioranza per tutte le cariche, si procederà ad una seconda votazione per i candidati non eletti, ricalcolando il quorum e procedendo come ai commi 1 e 2 del presente articolo.

## ART. 12 - DELEGHE

Gli assenti aventi diritto a votare che siano stati presenti nell'ultima Assemblea, possono delegare con atto scritto un altro capo avente diritto, depositando la delega presso la commissione elettorale o presso la Presidenza.

Nessuno può avere più di una delega.

Chi si allontana dall'Assemblea dopo essersi iscritto non può cedere l'eventuale delega posseduta – che pertanto andrà sottratta dal quorum strutturale – ma può delegare per se stesso un altro capo presente con diritto di voto, seguendo la procedura del comma 1.

Le deleghe, una volta depositate, sono irrevocabili per tutta la durata dell'Assemblea.

## ART. 13 - MAGGIORANZE

Le deliberazioni su materie sono espresse con votazione palese, le elezioni invece sono espresse con votazione segreta. Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta, ad eccezione delle elezioni, per le quali si applica la procedura prevista dall'art. 11 commi 2 e 3.

## ART. 14 - REFERENDUM

I Responsabili Di Zona possono in casi particolari ed eccezionali, su richiesta del Consiglio di Zona e/o della stessa Assemblea chiamare i capi della Zona aventi diritto al voto a deliberare con referendum a domicilio. Le modalità procedurali verranno di volta in volta stabilite dai Responsabili di Zona.

## ART. 15 - MODIFICHE

Se per variazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti associativi alcune parti del presente Regolamento dovessero esserne in difformità, le stesse verranno sostituite d'ufficio secondo i nuovi criteri espressi da tali variazioni.

Il Comitato di Zona curerà l'aggiornamento, la stampa e la diffusione del presente Regolamento, nonché l'elaborazione di eventuali proposte di modifica che sottoporrà al Consiglio di Zona prima della presentazione all'Assemblea.

Le modifiche sono approvate con la maggioranza di 2/3 dei capi di cui all'art. 1 comma 1, presenti all'assemblea.

## ART. 16 - APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Assembleare entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

